

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

TRA

Il **Parco archeologico del Colosseo**, con sede in Roma, Piazza S. Maria Nova, 53, 00186, C.F. e P.IVA 14490011005, istituito ai sensi del D.M. n.° 15 del 12/01/2017, Ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero della Cultura, Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, nella persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito, il **"Parco"**);

E

L'**Associazione di Promozione Sociale Comitato Mura Latine**, CF. 97808700583, con sede in Roma, Via Populonia, 44 CAP 00183, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott.ssa Annabella d'Elia, la quale dichiara di avere tutti i necessari poteri (di seguito, **"l'Associazione"**).

Il Parco e la Società sono qui di seguito congiuntamente individuate come le **"Parti"** e ciascuna di esse come la **"Parte"**

PREMESSO CHE

- a. Il Parco archeologico del Colosseo è un Istituto autonomo di rilevante interesse nazionale istituito con D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15, quale ufficio di livello dirigenziale generale (ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a completamento del complesso e articolato processo di riorganizzazione del Ministero della Cultura avviato con D.P.C.M. n. 171 del 2014, anche al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione periferica del patrimonio culturale;
- b. Il Parco esercita le funzioni istituzionali di tutela sull'area individuata dal D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15;
- c. L'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura ("il MiC") con nota di cui al prot. n. 17461 del 9 giugno 2016, in considerazione delle novità apportate con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti Pubblici rispetto alla precedente disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione di beni culturali disciplinate dall'art. 120, delle Norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, di cui al D.M. 19 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno fornire i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare il ricorso all'istituto della sponsorizzazione di beni culturali da parte degli Uffici del MiC;
- d. Il Parco ha inteso e intende uniformarsi pienamente ai predetti indirizzi applicativi del MiC;
- e. il Parco, in armonia con gli obiettivi di valorizzazione e miglioramento dell'offerta al pubblico, ha tra i suoi obiettivi la tutela, il restauro e la valorizzazione del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti del combinato di cui agli artt. 6 e 111 del DLGS 42/2004 s.m.i.;
- f. nell'area del Parco archeologico del Colosseo, e precisamente sul colle Palatino, sono presenti aree non accessibili al pubblico che sono state valutate come particolarmente idonee alla installazione delle arnie;

- g. il Parco, in considerazione della importante valenza paesaggistica del sito, e per uniformarsi all'art. 6 del DLGS 42/2004, intende procedere alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati, con un progetto culturale che miri ad arricchire la fruizione dell'area archeologica con un percorso didattico-ambientale sull'allevamento delle api e la produzione dei prodotti da esse derivati.
- h. in data 16 maggio 2019 è stata stipulata una Convenzione per uso di spazi tra il Parco e l'Associazione per l'installazione di 2 arnie per api all'interno dell'area archeologica del Palatino e precisamente in prossimità del Tempio della Magna Mater.
- i. l'Associazione ha attuato un progetto nell'area interna al raccordo anulare della città di Roma denominato GRABees per la messa in opera delle arnie, l'impollinazione, la produzione e la raccolta del miele;
- j. il Parco in data 27 novembre 2019 ha ricevuto dall'Associazione una proposta di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto la predisposizione e l'attuazione, di intesa con il Parco, di un progetto denominato "Ambrosia del Palatino" (il "Progetto") relativo alla valorizzazione dei profili culturali dell'intero processo di produzione del miele o di altri prodotti derivanti dalle api presenti all'interno dell'area di competenza del Parco, sotto la supervisione del personale specializzato del Parco;
- k. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il valore del presente contratto è di importo inferiore ai 40.000 euro, soglia sotto la quale nessuna particolare formalità è richiesta per la scelta dello sponsor;
- l. l'Associazione, nell'ambito del Progetto, in accordo con il Parco, ha realizzato un programma informativo relativo alla apicoltura e dei prodotti da essa derivati, divulgandone l'evoluzione storica e le tecniche;
- m. il Parco ha valutato i risultati del Progetto di cui sopra e lo ritiene rispondente alle finalità istituzionali perseguite e pertanto intende procedere al rinnovo della stipula del contratto di sponsorizzazione di cui al punto j. e della concessione di cui al punto h, a condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, tutela ambientale e sicurezza dei visitatori.
- n. l'Associazione, giusta dichiarazione resa in data 27 novembre 2019, risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 DLGS 50/2016 e s.m.i. nonché di specifica competenza professionale, tecnica ed economica necessaria per la realizzazione dell'iniziativa;
- o. la realizzazione dell'iniziativa è stata sottoposta all'approvazione del Parco, in particolare ai fini della verifica della compatibilità con i valori storico culturali e paesaggistici del sito interessato al Progetto;
- p. il Parco archeologico del Colosseo e l'Associazione di Promozione Sociale Comitato Mura Latine in data 13/12/2019 hanno sottoscritto un contratto di sponsorizzazione, integrato in data 22/04/2020, con il quale si stabilivano gli accordi per la realizzazione del progetto "Ambrosia del Palatino", progetto che ha raggiunto gli obiettivi prefissati e che si intende rinnovare.

VISTI

- a- Il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", Capo II, Principi della valorizzazione dei beni culturali, artt. 101 e 120;
- b- Il D.M del 19 dicembre 2012, recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate";
- c- Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

- procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare gli articoli 19 (Contratti di sponsorizzazione) e 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato);
- d- la L. n. 241/90 s.m.i.
 - e- gli artt. 19 e 151 del D. D.Lgs 50/2016 s.m.i.
 - f- l’art. 470 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dispone che: *“Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall’anno 2019”*;
 - g- la circ. MiBAC n. 3 del 04/02/2019 -Atti di indirizzo- che mette in evidenza la necessità di *“reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni etc.)”*;
 - h- gli artt. 1703 e 1704 del Codice Civile;
 - i- la L. 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e specificatamente l’art. 7 comma 3 che recita: *“Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti”*;
 - j- Il contratto di sponsorizzazione tra il Parco archeologico del Colosseo e L’Associazione di Promozione Sociale Comitato Mura Latine come da punto **p.** delle premesse.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E VISTO

Con il presente accordo, le Parti convengono, pattuiscono e sottoscrivono quanto di seguito al riguardo specificato

Art. 1. (Premesse)

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. (Oggetto.)

- 2.1. Il presente contratto ha ad oggetto una sponsorizzazione tecnica del valore stimato di € 20.000 (ventimila/00) diretta alla realizzazione del progetto “Ambrosia del Palatino” con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico-paesaggistico del Parco, diffondere la cultura dell'allevamento delle api e procedere alla raccolta del miele e alla eventuale produzione di altri prodotti derivanti dalle arnie, che saranno totalmente a disposizione del Parco. Allo scopo di fornire informazioni ambientali, l’Associazione, attraverso laboratori specializzati effettuerà, sul miele prodotto al Parco, l’analisi melissopalinoologica che permette di identificare i vari tipi pollinici presenti nel miele, nonché l’analisi relativa alla

presenza degli inquinanti ivi compresi i metalli pesanti. L'Associazione si impegna a consegnare al Parco copia di ogni analisi effettuata;

- 2.2. le parti danno atto che il presente contratto non determinerà oneri di natura economica a carico del Parco.

Art. 3. (Impegni assunti dall'Associazione)

- 3.1. l'Associazione si obbliga a realizzare il progetto di cui all'art. 2 del presente Contratto a propria cura e spese, e previa approvazione del Parco durante gli orari di apertura del Parco, sotto la propria esclusiva responsabilità ed in conformità con quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alla L. 24 dicembre 2004, n.313, Disciplina dell'apicoltura, art. 8: distanze minime per gli apiari;
- 3.2. l'Associazione si obbliga a provvedere alla gestione delle arnie, delle famiglie delle api e di tutto quanto necessario per la corretta manutenzione dell'area interessata al Progetto;
- 3.3. l'Associazione si obbliga a garantire l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro di tutto il personale coinvolto in qualsiasi fase del Progetto;
- 3.4. l'Associazione si obbliga a comunicare al Parco la necessaria documentazione di persone e mezzi che, previa approvazione del Parco, hanno necessità di accedere all'area per le dovute lavorazioni relative al Progetto;

Art. 4. (Impegni assunti dall'Associazione. Produzione e confezionamento dei prodotti)

- 4.1. l'Associazione si obbliga a provvedere alla produzione, a propria cura e spese, di tutti i prodotti derivanti dalle arnie nonché al loro confezionamento, utilizzando materiali che dovranno essere preventivamente approvati dal Parco, garantendo l'autenticità dalla provenienza dei prodotti;
- 4.2. l'Associazione, si obbliga a occuparsi della produzione, del confezionamento ed etichettatura (fermo restando quanto previsto dall'art. 7.7 del presente contratto) e dello stoccaggio dei prodotti nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti anche in materia igienico-sanitaria, presso impianti tecnologicamente a norma;
- 4.3. l'Associazione, per i punti 4.1 e 4.2, si avvale anche di aziende agricole terze, iscritte all'Associazione, che hanno le strutture e le autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento dell'apicoltura professionale, compresa la fase di estrazione del miele dai mielari ed il confezionamento del prodotto in ambiente certificato (Haccp). La azienda agricola terza scelta dall'Associazione, il cui nome sarà trasmesso con congruo anticipo al Parco per la necessaria autorizzazione, assumerà quindi il doppio ruolo di responsabile della produzione e di responsabile commerciale del miele e di qualsiasi altro prodotto di cui al presente contratto;

Art. 5. (Impegni assunti dall'Associazione. Etichettatura e tracciabilità)

- 5.1. l'Associazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.7 del presente contratto, e come anche indicato al punto 4.3, provvederà a propria cura e spese a tutti gli adempimenti

relativi agli obblighi in materia di etichettatura e di tracciabilità dell'origine e alla rintracciabilità del prodotto, in particolare connessi all'etichettatura;

Art. 6. (Impegni assunti dall'Associazione. Obblighi assicurativi)

- 6.1 L'Associazione, allo scadere della Convenzione di cui al punto h. delle premesse, si obbliga a consegnare al Parco una polizza assicurativa con massimale minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura di eventuali danni a cose e/o persone coinvolte nell'iniziativa.
- 6.2 la documentazione relativa alla garanzia assicurativa dovrà essere fatta pervenire al Parco almeno tre giorni prima del primo accesso nell'area demaniale regolato dal presente Atto;
- 6.3 ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'iniziativa è a carico dell'Associazione;
- 6.4 l'Associazione si obbliga a fornire, a tutti coloro che accederanno previa autorizzazione del Parco all'interno dell'area interessata al Progetto, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) prescritti a norma di legge;
- 6.5 l'Associazione assume verso il Parco ogni responsabilità in termini di legge per danni, cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi. Per tale motivo, nessun addebito di responsabilità potrà essere imputato al Parco per danni di qualsiasi natura cagionati a persone o cose e per tutta la durata dell'iniziativa.

Art. 7. (Impegni del Parco)

- 7.1 Il Parco verifica la compatibilità di ogni iniziativa posta in essere in esecuzione del contratto con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'area di cui al DLGS 42/2004 e ss.mm.ii.;
- 7.2 il Parco si impegna a fornire, ove richiesto, il Piano d'emergenza e il DUVRI dell'area interessata al Progetto;
- 7.3 il Parco si impegna ad autorizzare l'accesso all'area interessata dal Progetto alle aziende agricole di cui al punto 4.3 del presente contratto;
- 7.4 il Parco vaglia quanto proposto dall'Associazione in ambito di strategie di comunicazione, nonché i comunicati stampa, la data, i luoghi e orari di eventuali conferenze stampa, per il tramite dei rispettivi uffici stampa;
- 7.5 Il Parco, si impegna a rendere pubblico, in ogni forma di comunicazione del Progetto, che questo è stato realizzato grazie alla sponsorizzazione tecnica dell'Associazione;
- 7.6 il Parco si impegna a offrire gratuitamente 2 (due) visite guidate all'anno per gruppi, proposti dalla Associazione e accettate dal Parco, ciascuno formato da 25 persone al massimo. Tempi e modalità delle visite saranno congiuntamente concordate dalle Parti;
- 7.7 il Parco, previa comunicazione che dovrà essere da esso vagliata e accettata, autorizza L'Associazione a intraprendere presso l'apiario attività di formazione rivolte alle scuole, purché tutte le persone coinvolte siano munite dei Dispositivi di Protezione Individuale a

norma di legge e siano altresì garantite da polizza assicurativa, nel rispetto dei prescritti obblighi di legge. Il Parco non potrà ritenersi in alcun modo obbligato verso tali soggetti;

- 7.8 il Parco si impegna ad ideare e realizzare, a propria cura e spese e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente, la rappresentazione grafica dell'etichetta di cui all'art. 5.1 del presente contratto, che sarà di esclusiva proprietà del Parco il quale dovrà preventivamente approvarne l'eventuale utilizzo da parte di terzi. In riferimento all'oggetto del presente contratto, l'etichetta dovrà comunque riportare il marchio registrato del Parco nonché, ove richiesto, il logo e la denominazione dell'Associazione;
- 7.9 Il Parco, al fine di consentire la corretta esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto, si impegna a adottare gli atti e i provvedimenti autorizzatori necessari per permettere ai tecnici dell'Associazione e di eventuali altri soggetti coinvolti, il libero accesso all'interno dell'area interessata dal Progetto *de quo*, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.4;
- 7.10 Il Parco si impegna a concedere gratuitamente l'uso di alcune immagini relative all'intervento *de quo*, previa autorizzazione, con debita citazione del Parco.

Art. 8. (Clausola risolutiva espressa)

- 8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il Parco ha facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora l'Associazione non adempia agli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 6. In tali casi il Parco comunica all'Associazione una diffida ad adempiere entro i 30 gg successivi, decorsi i quali, perdurando l'inadempimento, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto fatti salvi gli eventuali danni.

Art. 9. (Decorrenza, validità, modifica e recesso).

- 9.1 Il presente contratto ha efficacia per la durata di un (1) anno, prorogabile per un pari periodo, decorrente dalla data della sua sottoscrizione;
- 9.2 Qualsiasi modificazione od integrazione al presente Contratto non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito atto aggiuntivo sottoscritto da entrambe le Parti;
- 9.3 È in facoltà dell'amministrazione esercitare il potere di recesso ai sensi dell'art. 108 del DLGS 50/2016 e s.m.i.

Art. 10. (Comunicazioni e Riservatezza).

- 10.1 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente contratto deve essere effettuata mediante PEC ed essa si considererà perfezionata al momento dell'accettazione nella casella di posta del destinatario;
- 10.2 le Parti si impegnano in ogni caso ad osservare la massima riservatezza in merito al contenuto del contratto e a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

Art. 11. (Foro competente)

11.1 Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto e più in generale relativa agli obblighi dell'Associazione in esso regolati sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12. (Registrazione)

12.1 Il presente Contratto sarà registrato, solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto di cui agli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 – tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Art. 13. (Norma di rinvio)

13.1 Per tutto quanto ivi non espressamente previsto trovano applicazione le norme di cui al DLGS 50/2016 ss.mm.ii. nonché del Codice Civile.

Visto, letto e sottoscritto a Roma, in data

Per l'Associazione Comitato Mura Latine

Il Presidente

Annabella d'Elia

Per il Parco

Il Direttore

Alfonsina Russo